

Trovarisposte

I nostri esperti

COMMERCIALISTI
Michele Prestini
Sara Quadri

NOTAIO
Marco Lombardo

CONSULENTI DEL LAVORO
Anna Cantamesse

**AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili Bergamo

del Consiglio notarile di Bergamo

del Consiglio dei Consulenti del lavoro di Bergamo

dello Sportello condominio Sictet-Cisl di Bergamo

Un mese per dichiarare gli aiuti di Stato per il Covid

Post emergenza. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate disponibile il nuovo modello semplificato per le imprese. L'invio entro il 30 novembre



Procedura semplificata se l'importo complessivo dei sostegni economici pubblici non supera i massimali previsti dalla Commissione europea

MARCOS CONTI

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva (di atto notorio) che le imprese beneficiarie di aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19 devono inviare alle Entrate entro il 30 novembre 2022.

Con le nove pagine della dichiarazione si può attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici di cui si è fruito non supera i massimali indicati nella comunicazione della Commissione europea «Temporary framework» e il rispetto delle varie condizioni previste. La nuova versione recepisce quanto formulato dalla Commissione europea e

rende più agevole la sua compilazione. Per scaricare il modello aggiornato, le relative istruzioni per la compilazione (10 pagine), basta collegarsi alla home page delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e seguire il percorso: Normativa e prassi - Provvedimenti - Provvedimento del 25/10/2022 (Modificazioni al modello di autodichiarazione per gli aiuti). La dichiarazione/modello va presentata in via telematica direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito delle Entrate; i canali telematici delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Al-

la presentazione della dichiarazione viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico.

Vediamo le principali novità introdotte dalla versione semplificata. Se l'operatore economico si trova nella situazione più frequente, ovvero se l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l'emergenza Covid-19 non supera i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo (800 mila euro fino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e 800 mila euro dal 28 gennaio 2021), compilando un'apposita casella è possibile non indicare nel modello l'elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti. Sono esclusi dall'esonero gli aiuti relativi all'Imposta

municipale unica (Imu), che vanno comunque indicati nel quadro A.

La compilazione semplificata è facoltativa, quindi il dichiarante può comunque compilare l'autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (elencando gli aiuti nel quadro A). Per i contribuenti che hanno già inviato l'autodichiarazione utilizzando il modello precedente non cambia nulla: in questo caso gli stessi non sono tenuti a ripresentare il modello nella nuova versione. Oltre al sito delle Entrate, informazioni al numero verde gratuito 800.909696 (da fisso), 06.96668907 (da cellulare), +39 06.96668933 (dall'estero).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti

RISPOSTA N. 3.667

Fino a 10 mila euro i rimborsi sportivi non fanno reddito

Mio figlio, di 17 anni, riceve dei rimborsi provenienti dalla pratica di attività sportiva dilettantistica per un importo di circa 5.000 euro all'anno. È ancora fiscalmente a mio carico?

- LETTERA FIRMATA

Non concorrono alla formazione del reddito i rimborsi, i premi e i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto nel limite di 10 mila euro percepiti nel periodo d'imposta. Nel conteggio dei redditi percepiti dal figlio per essere considerato fiscalmente a carico, non devono quindi essere considerati i rimborsi provenienti dalla pratica sportiva dilettantistica di importi inferiori tale importo.

RISPOSTA N. 3.668

Tasse, chi lavora all'estero paga dove risiede

Nel corso del 2021 ho lavorato per la maggior parte dell'anno in Italia ma ho trascorso anche due mesi a Madrid svolgendo attività di lavoro dipendente presso una società spagnola. I redditi prodotti all'estero sono già stati tassati in Spagna. Ora, in sede di dichiarazione redditi, devo ulteriormente sottoporre a tassazione italiana anche i redditi prodotti all'estero?

- LETTERA FIRMATA

Da quanto esposto dal quesito si deduce che il lettore sia un soggetto residente in Italia quindi il reddito spagnolo deve essere inserito nella Sua dichiarazione dei redditi italiana. Sono infatti considerati fiscalmente residenti in Italia coloro che, per la maggior parte dell'anno solare: - sono iscritti come residenza all'anagrafe del proprio Comune; - hanno in Italia il domicilio, inteso come centro dei propri interessi nel senso più largo, come gli affari ed i legami familiari; - hanno la dimora abituale in Italia. Secondo la normativa nazionale sono soggetti a tassazione in Italia i redditi ovunque prodotti da parte di

soggetti ivi fiscalmente residenti. Questa disposizione, conosciuta come principio della «worldwide taxation», impone la tassazione in Italia di tutti i redditi esteri percepiti da parte di un soggetto residente (eventualmente scomputando le imposte assolute all'estero sui medesimi emolumenti).

RISPOSTA N. 3.669

Figlio a carico al 50% ma le spese tutte a carico

Ho un figlio fiscalmente a carico per il 50% per il quale ho sostenuto spese sanitarie e scolastiche. Posso detrarre queste spese al 100%?

- LETTERA FIRMATA

La detrazione da lei indicata del 50% è quella per i «carichi famiglia», disposta dall'art. 12 co. 1 c del Dpr 917/86. Poiché tale detrazione non condiziona la suddivisione delle detrazioni (e deduzioni) relative alle spese sostenute per i figli, può detrarre quanto indicato al 100%, avendo l'accortezza di annotare sul documento che certifica l'esborso, nominativo e Codice del soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa.

Notaio

RISPOSTA N. 3.670

L'incuria del vicino mette a rischio la mia proprietà

La mia proprietà in montagna confina con un bosco di proprietà di una famiglia che sta litigando per questioni ereditarie. Tale situazione impedisce loro di assumersi la buona gestione del terreno. Come posso tutelarmi, da vicino, per prevenire incurie che mettono a repentaglio la sicurezza del mio fondo, visti anche gli eventi climatici recenti che ci espongono a grossi pericoli (incendi, prima di tutto)?

- LETTERA FIRMATA

La situazione che ha esposto è disciplinata dall'art. 1172 del codice civile, rubricato «denuncia di danno temuto». Tale norma, ove vi sia ragione di temere che da un albero o altra cosa possa derivare un pericolo di danno grave, attribuisce al proprietario del bene esposto al pericolo la legittimazione di denunciare il fatto all'autorità giudiziaria e di ottenere, secondo le circostanze, che si provveda ad ovviare al pericolo. Le consiglio, pertanto, di rivolgersi ad un Avvocato per azionare questa forma di tutela.

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo **coupon** e invialo via **fax** allo **035.386217**
- consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
- vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito **Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda) **Commercialista** **Consulente del lavoro** **Notaio** **Amministratore di condominio**

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Alberto Ceresoli.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti: compilare il coupon a fianco e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo in sede a «L'Eco di Bergamo» in Viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate professionista, generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

RISPOSTA N. 3.671

Case di diverso valore ai figli, resta però la legittima

Posso, attraverso testamento, lasciare ai miei due figli un appartamento in città a uno e la seconda casa (di minore valore rispetto all'appartamento) al secondo figlio? Sono vedovo.

LETTERA FIRMATA

Con un testamento si può assegnare a ciascun figlio un immobile in proprietà esclusiva, anche di valore diverso. Se il testatore vuole suddividere in parti uguali la propria eredità può pareggiare le quote con altri beni ereditari, come le disponibilità monetarie, oppure prevedendo dei conguagli. È possibile anche devolvere la propria eredità in parti diseguali, lasciando ad un figlio una quota maggiore. L'unico limite, in questo caso, è la quota di legittima, che, nel caso in esame, è pari ad un terzo per ciascun figlio: qualora la casa in città avesse, al momento dell'apertura della successione, un valore di oltre il doppio della seconda casa, colui al quale assegnerà questa seconda casa, in assenza di altri beni ereditari e di donazioni ricevute in vita, potrà chiedere al fratello di reintegrare la sua quota di legittima.

RISPOSTA N. 3.672

L'ingresso di casa sulla strada privata Chi deve pulire?

Ho acquistato un appartamento il cui ingresso si trova su una strada privata e sterrata. Come potrei comportarmi per assicurare la pulizia, l'illuminazione e la transitabilità? Non so nemmeno di chi sia: come risalire e quindi apprezzare il proprietario?

LETTERA FIRMATA

Da quanto espone, il terreno, privato e non demaniale, è gravato da servitù di passaggio. L'atto con il quale è stata costituita tale servitù regola la manutenzione ordinaria del terreno, e quindi la pulizia e l'illuminazione. In assenza di previsioni contrattuali, la suddivisione delle spese deve essere fatta in proporzione ai rispettivi vantaggi degli utilizzatori. Per identificare il proprietario del terreno adibito a strada è necessario consultare i Registri Immobiliari, tenuti dall'Agenzia del territorio della provincia nella quale tale terreno si trova. In alcuni casi è opportuno integrare le risultanze dei Registri Immobiliari con quelle del Catasto terreni, di modo da per ricostruire eventuali frazionamenti, e quindi individuare il numero di mappale nel corso del tempo.

Consulente del lavoro

RISPOSTA N. 3.673

Il nuovo esonero contributivo post maternità

Ho sentito che spetta un esonero contributivo al rientro dalla maternità, di cosa si tratta?

LETTERA FIRMATA

A fine settembre 2022 Inps ha pubblicato nella circolare 102/2022 le istruzioni per l'utilizzo dell'esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 234/2021 per l'anno 2022 oggetto della richiesta del lettore. Concretamente per tutte le lavoratrici dipendenti del settore privato, sia a tempo determinato full e part time, che rientrano al lavoro dopo il congedo di maternità sia obbligatorio che facoltativo, spetta uno sconto del 50% della contribuzione a loro carico per 12 mesi dalla data del rientro. L'esonero è in via sperimentale solo per il 2022 quindi il rientro al lavoro deve avvenire entro il 31 dicembre 2022. Si tratta di uno sconto sulla contribuzione a carico della dipendente nulla cambia in tema di aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e importi a carico del datore di lavoro.

L'applicazione dell'esonero sarà autorizzata dall'Inps previo invio da parte del datore di lavoro della richiesta tramite i consueti flussi telematici.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 3.674

Quali regole per i pannelli sul condominio?

Io e mio marito siamo continuamente bombardati da offerte commerciali provenienti da ditte del riscaldamento e dell'energia che ci invitano a far loro mettere pannelli solari sul tetto del nostro condominio per conto nostro. Ci offrono addirittura di fare loro i lavori e sostenere le spese necessarie, in cambio di un contratto di otto anni ed energia gratuita per noi e forse anche qualche guadagno. Come ci possiamo regolare per mettere tali pannelli sul tetto del condominio?

LETTERA FIRMATA

In linea generale, l'art. 1122bis del cc dispone che l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili al servizio di singole unità del condominio sia consentita anche su ogni idonea superficie comune. L'art. 1102 dispone che

ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, purché non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Lei, pertanto, dopo essersi informata in Comune circa il regolamento edilizio locale, si faccia fare una proposta tecnica dettagliata e la presenti all'amministratore. Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni Lei ne comunichi il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea potrà eventualmente prescrivere adeguate modalità alternative di esecuzione o ripartire l'uso del tetto comune salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.

RISPOSTA N.3.675

La quota d'obbligo del riscaldamento centralizzato

Sono proprietaria di un appartamento che non abito. Lo stabile è dotato di riscaldamento centralizzato e così quest'anno dovrò pagare una parte dei consumi di riscaldamento anche se tengo le valvole dei caloriferi chiuse. I caloriferi hanno i ripartitori. Leggo nel rendiconto dell'amministratore che questa parte che dovrei pagare è il 40% dei consumi

totali. Come faccio ed essere sicura che questa percentuale sia corretta? L'ho chiesto all'amministratore ed egli mi ha risposto che da sempre si fa così in questo condominio. Già mi dispiace pagare per un appartamento che non abito, ma pagare più del giusto non mi pare corretto.

LETTERA FIRMATA

Nella guida alla ripartizione delle spese dei consumi di energia termica nei condomini pubblicata da Enea nel marzo 2021 in attuazione del D.L.gs 14 luglio 2020, n. 73, art. 9 comma 5-quater, a pagina 11 si legge che i consumi per il riscaldamento si dividono in una quota totale di spesa «volontaria» dovuta ai consumi effettivi volontari di tutti i condòmini ed in una quota totale di spesa «involontaria» dovuta alle dispersioni dell'impianto di distribuzione. A pagina 12 si legge che nel caso di presenza di ripartitori, cioè di misurazione indiretta dei consumi, la percentuale di consumo involontario può essere stimata sulla base della modellazione dell'impianto. La legge richiede quindi che tale percentuale venga stimata secondo precise regole tecniche. L'assemblea condominiale, pertanto, non può deliberare arbitrariamente sulla percentuale di tale quota dei consumi.

Borsa

FTSE Mib	22.795,64	0,63%	▲	Ftse 100 Londra	7.186,16	1,29%	▲	Spread Btp-Bund	211,35	-2,65%	▼	Petrolio WTI	88,48	2,25%	▲
FTSE All Share	24.727,67	0,57%	▲	Dow Jones	32.650,83	-0,25%	▼	Euro-Dollaro	0,9947	0,33%	▲	Oro Fino (euro/gr)	53,18	0,05%	▲
Dax Francoforte	13.338,74	0,64%	▲	Nasdaq	10.890,85	-0,89%	▼	Euro-Sterlina	0,8606	-0,07%	▼	Argento	19,17	-0,31%	▼
Cac 40 Parigi	6.328,25	0,98%	▲	Nikkei Tokyo	27.678,92	0,33%	▲	Euro-Yen	146,3500	-0,71%	▼	Euribor (360) 3m	1,704	diff: 0,063	

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNOR.
A				
Abitare In	5,380	0,75	143	-34,95
Acea	12,800	0,39	2726	-31,77
Acinque	2,020	0,00	399	-18,22
Adidas ag	98,770	-0,08	20664	-61,01
Adv Micro Devices	61,330	0,38	58066	-53,08
Aerife	0,282	0,18	74	66,18
Aerline	1,240	-0,80	133	-55,07
Aeroflot	4,745	1,17	749	7,91
Aeroporto Marconi Bo.	3,200	1,39	264	-17,05
Aegae	36,290	4,16	85342	-20,11
Aeroflot Del	28,450	0,51	3391	-6,23
Air France Klm	1,306	-1,32	560	-32,28
Airbus	113,000	3,20	87313	0,28
Alerion	35,400	-1,67	1930	19,80
Algowatt	0,748	3,89	33	118,08
Alkemy	11,260	1,26	64	-50,40
Allianz	184,000	0,86	83518	-10,20
Alphabet cl A	93,400	-2,59	27837	-28,02
Alphabeta Classe C	93,400	-3,17	32641	-27,92
Amazon	98,400	-4,82	47416	-34,52
Amgen	272,200	0,00	198618	34,75
Amplifon	25,090	-0,20	5680	-47,12
Anheuser-Busch	51,790	2,78	83291	-2,38
Anima Holding	3,156	0,64	1094	-29,71
Antares V	8,600	0,12	594	-27,73
Apple	151,940	-2,28	784805	-4,44
Aquila	5,750	4,55	246	-24,93
Ariston Holding	8,505	-1,45	903	-16,12
Asciopave	2,385	-0,42	509	-31,27
ASML Holding	481,100	0,00	208477	-32,14
Atlantia	22,690	0,49	18737	29,99
Autogrill	6,350	0,32	2445	16,41
Autos Meridionali	37,500	1,35	164	34,41
Avio	11,100	-1,77	239	-5,13
Avp	25,330	0,94	52923	-3,95
Azimut	16,340	0,25	2341	-33,79
Aza	1,123	0,09	3518	-34,71
B				
B Desio e Brianza	2,850	1,06	383	-5,63
B Ifis	12,150	1,67	654	-28,82
B M Paschi Siena	2,002	4,85	20	-89,23
B P di Sondrio	3,642	0,33	1651	-1,51
B Profilo	0,197	2,38	134	-3,75
B Sistema	1,466	-1,21	118	-30,36
Banca Generali	30,370	0,36	3549	-21,63
Banco Bim	3,070	0,29	4652	16,29
Banco Santander	2,675	1,46	43164	-9,01
Basif	45,370	-0,10	41882	-26,70
Bascinet	4,875	-0,91	263	-15,22
Bastogi	0,406	-1,31	75	-18,60
Bay	53,710	1,02	41053	14,02
BBW	58,300	0,00	3230	-21,64
BBA	5,276	1,54	35180	0,61
B&C Speakers	11,200	-2,18	123	-18,84
Bca Finnat	0,309	0,32	112	16,17
Bca Mediolanum	7,492	-1,16	5566	-13,69
Bca Mediobanca	3,430	-0,29	463	-29,81
Beghelli	0,314	-1,72	63	-23,03
Berscheidorf AG	99,400	0,00	25064	10,05
Best Buy Co Us	81,480	0,00	18330	0,00
B.F.	3,590	-0,28	672	-2,45
Bff Bank	7,225	1,19	1340	19,90
Bialetti Industrie	0,277	1,28	43	2,02
Biancamano	0,182	0,00	6	0,00
Blesse	11,790	-3,28	323	-51,72
Bloera	0,055	0,73	2	-4,72
Bmp	80,180	0,63	48268	-29,36
Bnp Paribas	47,850	0,66	43644	-9,35
Borghesani	0,882	0,29	33	9,65
Bper Banca	1,895	1,20	2678	3,95
Brembo	10,570	-1,09	3530	-15,64
Broschi	10,070	0,00	25	-22,30
Brunello Cucinelli	58,850	0,34	4002	-3,05

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNOR.
C				
Buzzi Unicem	16,840	0,27	3244	-11,25
C				
Cairo Communication	1,624	-1,22	218	-20,39
Caifeli	1,055	-2,76	16	-27,74
Calligraone	3,360	5,33	404	-14,94
Calligraone Editore	0,942	0,00	118	-16,27
Campari	9,212	1,30	10701	-28,34
Carel Industries	21,650	-1,81	2165	-18,61
Cellularline	3,110	0,00	68	-27,51
Cembre	27,400	-0,72	466	-19,88
Cementir Holding	5,960	1,19	948	-28,88
Centrale del Latte d'Italia	2,570	-3,02	36	-25,51
Cheloni	0,004	7,77	7	0,00
Cia	0,064	-2,13	6	-4,18
Cir	0,422	-1,17	468	-10,11
Civitanovesi S	4,395	1,03	135	0,00
Class Editori	0,062	0,65	11	27,84
Cnh Industrial	13,035	-0,53	17785	-12,20
Combase Global	66,940	-4,91	11465	0,00
Commerzbank	8,268	0,83	10354	-22,93
Conifal	0,409	7,92	15	-33,17
Continental AG	52,900	0,30	10580	-43,27
Credem	55,050	1,47	5207	-23,94
Credito	6,070	1,17	2072	4,30
Credito Agricolo	9,372	1,65	20865	-25,68
Csc International	0,367	1,10	15	-65,65
D				
D'Amico	0,300	3,09	372	217,46
Danieli & C	20,650	0,00	844	-23,66
Danieli & C Rsp	13,880	-0,14	561	-19,30
Datalogic	7,495	-2,66	438	-51,01
Dea Capital	1,072	-0,19	284	-11,49
DeLonghi	17,620	0,86	2659	-44,10
Deutsche Bank	9,732	0,39	5556	-11,69
Deutsche Borse AG	162,750	-1,36	31411	10,10
Deutsche Lufthansa AG	7,000	0,37	3263	13,58
Deutsche Post AG	35,785	-0,61	43398	-37,04
Deutsche Telekom	19,392	0,48	84575	18,79
Diasorin	131,150	-0,87	7338	-21,68
Digital Bros	23,660	-0,84	337	-20,92
dolavale	5,830	0,00	466	-30,51
E				
Edison Rsp	1,395	0,72	153	-5,74
Efms	0,102	-6,85	45	-22,14
El En	12,210	-1,37	975	-21,63
Elica	2,610	-2,97	165	-28,40
Emak	1,072	-0,74	176	-49,31
Enav	3,908	-0,05	2117	-0,56
Enel	4,539	0,45	46152	-35,57
Enervit	3,310	0,61	59	-18,80
Engie	13,302	1,98	29180	1,82
Eni	13,464	1,58	48087	10,18
E.ON	8,514	0,26	17037	-30,32
Eprico	0,010	0,00	4	-50,50
Equita Group	3,520	1,15	179	-7,85
Ferrari	32,160	1,32	4834	13,08
ErG	6,720	-0,37	339	-47,91
Essilorluxottica	162,500	1,25	35434	-12,16
Eukelods	1,235	-0,40	28	-31,20
Eurotech	3,990	-0,65	170	-38,93
FincoBank	13,805	1,21	8423	-10,56
Firm	0,461	0,22	200	-24,92
Freemius M Care AG	27,300	-2,01	8362	-53,27

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNOR.
F				
Freemius SE & Co KGaA	23,210	-0,51	12667	-32,72
Füllisich	0,754	-2,84	8	-27,85
G				
Gabetti	1,090	1,11	66	-44,67
Garofalo Health Care	4,060	1,00	366	-26,18
Gas Plus	2,480	-1,98	111	-26,19
Gefran	8,500	0,00	122	-24,44
Generalfinance	7,080	0,00	89	0,00
Generali	15,335	0,95	24334	-17,69
Geox	0,811	0,62	210	-24,21
Geotuity	0,012	1,61	1	-54,35
Giglio group	1,172	-0,17	24	-28,36
Gilead Sciences	80,290	0,46	104853	-23,69
Goi	13,400	3,55	245	-17,79
Greenthesis	0,947	1,61	147	-17,29
Gvs	5,045	-2,79	883	-52,18
H				
Heidelberg Cement AG	47,250	0,79	8859	-22,87
Henkel KGaA VZ	63,620	-0,22	11335	-10,97
Hera	2,424	0,50	3611	-33,79
I				
I Grandi Viaggi	0,760	1,33	36	-22,13
Inditex	10,295	0,49	65864	-1,34
Igd	2,965	1,72	327	-23,19
Il Sole 24 Ore	0,481	0,07	27	-5,31
Illymity Bank	6,965	1,24	583	-47,11
Immsi	0,396	-0,13	135	-86,64
Indel B	20,200	0,00	118	-24,63
Inditex	23,000	0,00	71683	-17,50
Industrie De Nora	15,900	2,46	658	0,00
Infinion Technologies AG	24,240	0,99	28898	-39,17
Ingr Group	10,072	1,41	20761	-15,87
Intel	28,800	-0,19	135331	-33,34
Intercos	10,050	-0,20	367	-28,52
Interpump	39,160	-0,05	4264	-33,24
Intesa Sanpaolo	1,945	0,84	36937	-14,46
Invercred	8,902	0,34	8548	-16,65
Irce	2,040	1,49	57	-34,62
Iren	1,507	0,20	1961	-43,22
It Way	1,526	-1,17	16	-19,26
Italgas	5,190	-0,48	4205	-14,24
Italian Exhibition	2,030	-0,49	63	-23,97
Italmobiliare	25,590	0,39	1103	-18,16